



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/07/2019 N. 809/2019 e vi rimarrà fino al 10/07/2019.

Li 03/07/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Angela Maria Fusaro

AREA 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.58/2019 del 03.07.2019

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., del progetto per la realizzazione di un “nuovo opificio per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli” in Via Biagio Di Vittorio, Fg. 30 P.lle 526, 529, 639 zona agricola E/1 rurale del PRG vigente (zona D1 industriale PUG adottato). Rif. Pratica SUAP prot. 2253 del 02/02/2017, Proponente Ditta “Cantatore e Figlio Srl”.

Riferimenti normativi:

- L.R.14 dicembre 2012 n.44, come modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4;
- Reg. Reg. 9 ottobre 2013 n.18;
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In data 3 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vincenzo D'Ingeo

PREMESSO che:

- con istanza di Richiesta di Permesso di Costruire — Titolo Unico acquisita agli atti con prot. n. 2253 del 02/02/2017, il sig. Cantatore Antonio ha richiesto la approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo opificio per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli in via Biagio di Vittorio, Fg. 30, P.lle 526, 529, 639 in zona E1 rurale del P.R.G. vigente;

-con nota del 18/09/2018 controfirmata dal richiedente sig. Cantatore Antonio veniva richiesta la volturazione della suddetta istanza a favore del Sig. Cantatore Vincenzo, nato a Ruvo di Puglia il 14/10/1960 ed ivi domiciliato alla Via Don Vincenzo Amenduni n. 3, in qualità di amministratore unico della Ditta “Cantatore Antonio e figlio srl”, con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via Don Mazzolari n. 6 (Z.I.), P.IVA 04680390723, cantatoreantoniosrl@pec.it;

- gli interventi richiesti sono relativi ad insediamento produttivo così come previsto dall’art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;

- l’intervento proposto è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, in quanto l’area interessata, pur essendo localizzata a margine ed in continuità dei lotti previsti nel PIP vigente, nonché individuata come “Zona D1 industriale dal PUG adottato con Delibera di Consiglio Comunale N. 17/2016 le cui misure di salvaguardia sono decadute in data 19/04/2018, risulta destinata secondo il vigente PRG a “zona agricola E” per cui si rende necessario avviare le procedure previste dall’art. 8 del DPR n. 160/2010;

- gli Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” sono stati approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 2581/2011, secondo cui in ordine ai profili procedurali, in specie sul raccordo e l’integrazione della procedura di pianificazione con quella di acquisizione della VAS, si richiama quanto già espresso nella citata Circolare n. 1/2011 e, in particolare, si raccomanda che la procedura di VAS venga avviata all’inizio del percorso di pianificazione, accompagnando la formazione della variante sin dalla sua genesi;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 347 del 14/11/2018, con la quale la Giunta Comunale ha preso atto e formalizzato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della LR n. 44/2012, la proposta di variante puntuale al PRG connessa alla realizzazione dell’opificio proposto dal richiedente;

DATO ATTO che:

- Il soggetto proponente è il Sig. Cantatore Antonio, nato a Terlizzi il 28/05/1991, residente in Ruvo di Puglia alla via Silvio Spaventa n. 56;
- L’ Autorità procedente è rappresentata dal Responsabile del servizio AA.PP. e S.U.A.P. del Comune di Ruvo di Puglia;
- L’ autorità competente è rappresentata dal Direttore dell’ Area 9-Sviluppo Sostenibile e Governo del territorio, quale autorità competente in materia di V.A.S.;
- I soggetti competenti/interessati in materia ambientale da invitare obbligatoriamente alla consultazione sono quelli elencati all’ art. 6, comma 5, della L.R. 44/2012;
- l’ immobile in progetto ha superficie lorda di circa 1.874,32 ed è prevista la realizzazione di parcheggi per mq 1.770,00.

CONSIDERATO che:

- con note pec del 20/11/2018, il Servizio AA.PP. e SUAP trasmetteva alla scrivente Autorità Competente i files relativi agli elaborati del progetto di che trattasi al fine dell'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;

- con nota prot. 28549 del 14/12/2018 lo scrivente ufficio precisava, in stralcio, quanto segue:

“Il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013, di attuazione della Legge quadro regionale n. 44/2012 in materia di VAS, ha previsto, all'art. 6 comma 6.2 bis (introdotto dall'Allegato III al Reg. reg. 08/06/2015 n. 16), di integrare la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, secondo specifiche modalità che di seguito si trascrivono per comodità di lettura:

“il responsabile del procedimento dell'amministrazione che indice la Conferenza di Servizi (ovvero il responsabile del SUAP) in qualità di autorità procedente:

- concorda con l'autorità competente per la VAS l'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli [artt. 5 e 6 della L.R. n. 44/2012](#));*
- invita alla conferenza di servizi l'autorità competente per la VAS e gli enti di cui al precedente punto 1, mettendo loro a disposizione anche la documentazione prescritta dall'[art. 8 della L.R. n. 44/2012](#) e dando evidenza dell'integrazione procedimentale in modo da consentire agli stessi di rendere, in seno alla Conferenza di Servizi, le proprie osservazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente all'espressione dell'eventuale parere di propria competenza ai sensi di legge;*
- rende, anche in seno alla Conferenza di Servizi, eventuali controdeduzioni ai contributi e/o pareri resi dagli enti convocati, nonché ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione della significatività dei possibili impatti sull'ambiente;*
- acquisisce il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VAS dell'autorità competente per la VAS in tempo utile per la conclusione dei lavori della predetta conferenza dei servizi;*
- in caso di esclusione dalla procedura VAS di cui agli [art. 19-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.](#), provvede al recepimento delle eventuali prescrizioni nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo competente;*
- in caso di assoggettamento alla procedura VAS di cui agli [art. 19-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.](#) può sospendere, d'intesa con il soggetto proponente, i lavori della Conferenza di Servizi nelle more della svolgimento della suddetta procedura, fermo restando l'espletamento della stessa ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo preposto.”*

Con l'occasione si evidenzia che a mente dell'art. 8 comma 2 ultimo periodo della LR 44 del 14/12/2012 e s. m. ed i. “Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque a norma del comma 4”.

CONSIDERATO che con nota prot. 2100 del 24/01/2019 il responsabile del SUAP del Comune di Ruvo di Puglia, indicava Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell' Art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i. finalizzata alla verifica di assoggettabilità a VAS Ex Art 6 Comma 6.2 bis RR n. 18/2013, nonché alla approvazione del progetto ai sensi dell' Art 8 DPR n. 160/2010; nella medesima nota si stabiliva che il termine perentorio entro cui le Autorità Competenti Ambientali dovevano trasmettere il proprio eventuale

parere era fissato al giorno 22/02/2019;

DATO ATTO che il progetto definitivo risulta costituito dai seguenti elaborati :

- 1) Richiesta PdiC_del 02-02-2017 (Prat. SUAP prot. N. 2253 del 02/02/2017);
- 2) Richiesta VOLTURA pratica del 18-09-2018;
- 3) Relazione Tecnica-Descrittiva, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 4) Piante, Prospetti, Sezioni e Conteggi Piano Volumetrici , datata Ottobre 2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 5) Planimetria aree interessate dalla nuova destinazione urbanistica con specifica dei parametri urbanistici e relative norme attuative, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 6) Rilievo celerimetrico con documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed indicazione dei relativi punti di presa , datata 02/10/2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 7) Dichiarazione di Conformità ex legge n. 13/89, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 8) Relazione L. 13-89, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 9) Grafico dimostrativo eliminazione barriere architettoniche datata Ottobre 2018 a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 10) Valutazione di impatto acustico datata Ottobre 2018 a firma : Ing Sabrina Scaramuzzi;
- 11) Relazione descrittiva per Autorizzazione Sanitaria, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 12) Verifica requisiti per parere Spesal datata Ottobre 2018 a firma : Ing Vito Onofrio Giardinelli;
- 13) Scheda informativa Spesal;
- 15) Relazione D.Lgs 192_zona alloggio datata 11/11/2016, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli e Ing Antonio Fallacara;
- 16) Relazione D.Lgs 192_zona uffici e lavorazione datata 11/11/2016, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 19) Stralcio PPTR e PAI datata Ottobre 2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 20) Vincolo Ferroviario , datata 02/10/2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 21) Modello ISTAT;
- 22) ISTANZA SUAP , datata 02/10/2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 23) Atto proprietà dei suoli del 10-01-2017 rogito notaio F. Campi;
- 24) Atto notorio, datata 02/10/2018 , a firma : Sig. Cantatore Vincenzo;

- 25) Estratto di mappa datata Ottobre 2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 26) Verifica del regime giuridico delle aree di intervento, datata 02/10/2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 27) Relazione tecnica impianti idrico sanitario e fognante, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 28) Impianti idrico sanitario e fognante datata Ottobre 2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 29) Business Plan datata 09/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 30) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti datata Ottobre 2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 31) Opere di urbanizzazione primaria da realizzare o completare datata Ottobre 2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 32) Planovolumetrico con interventi previsti per mitigare l'impatto ambientale datata Ottobre 2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 33) Verifica di compatibilità in materia di distanze datata Ottobre 2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 34) Schema dell'impianto di trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia datata Ottobre 2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 35) Computo Metrico Estimativo, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 36) Elenco Prezzi , datata 02/10/2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 37) Rapporto preliminare ambientale alla verifica di assoggettabilità a VAS , datata 02/10/2018, a firma: Ing. Giovanni Dipierro;
- 38) Relazione Tecnica- Illustrativa in risposta alla nota prot. N. 9568/2017 del 10/05/2017- Area 5 , datata 07/10/2018 , a firma Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 39) Relazione fattibilità geotecnica datata Ottobre 2016, a firma Dott. Geol. Angelo Ruta
- 40) Verifica normativa prevenzione incendi datata Ottobre 2016, a firma Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
- 41) Schema di Convenzione;

ed è stato integralmente caricato sul sito istituzionale del comune all'indirizzo www.comune.ruvodipuglia.ba.it alla Sezione: ->**Amministrazione trasparente** -> **pianificazione e governo del territorio**.

DATO ATTO che , così come comunicato alla scrivente autorità competente da parte del SUE e del SUAP comunali con nota mail del 19/03/2019 prot. 8265, a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi, risultano pervenuti i seguenti pareri:

- Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari , datato 23/06/2017 confermato con nota prot. 22/04 del 24/01/2019 ; tale parere rilasciato in senso favorevole con prescrizioni viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 1);

-Arpa Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente), acquisito al prot. com. n. 4085 del 14/02/2019; tale parere rilasciato in senso favorevole con prescrizioni viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 2);

- ASL Provincia di Bari SISP AREA NORD acquisito al prot. 4451 del 19/02/2019; Tale parere rilasciato in senso favorevole con prescrizioni viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 3);

-Regione Puglia , Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, ecologia e Paesaggio, Sezione URBANISTICA, Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata, acquisito al prot. comunale 5673 del 04/03/2019 e inoltrato alla scrivente Area con nota prot. 8265 del 29/03/2019 dell'Area Urbanistica; tale parere rilasciato in senso favorevole con prescrizioni viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 4);

- ASL Provincia di Bari SPESAL e SIAN, acquisito in data 06/03/2019 e inoltrato alla scrivente Area con nota prot. 8265 del 29/03/2019 dell'Area Urbanistica; tale parere rilasciato in senso favorevole con prescrizioni viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 5);

- Regione Puglia , Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, ecologia e Paesaggio, Sezione LAVORI PUBBLICI, Servizio Autorità Idraulica, acquisito al prot. comunale 5910 del 06/03/2019 e inoltrato alla scrivente Area con nota prot. 8265 del 29/03/2019 dell'Area Urbanistica; tale parere rilasciato in senso favorevole viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 6);

- Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, acquisito al prot. comunale 16518 del 27/06/2019; tale parere rilasciato in senso favorevole con condizioni viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 7);

DESCRIZIONE PIANO: Progetto per la realizzazione di un “nuovo opificio per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli” in Via Biagio Di Vittorio, Fg. 30 P.lle 526, 529, 639 zona agricola E/1 rurale del (PRG) vigente, zona D1 industriale del PUG adottato con Delibera di C.C. n. 17 del 20/04/2016; l'opificio in progetto è destinato alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e prevede la raccolta di prodotti agricoli, la lavorazione, il confezionamento e il trasporto della merce ai mercati di destinazione nazionali o internazionali; l'intervento è localizzato a margine ed in continuità dei lotti previsti nel PIP vigente. Oltre all'immobile in progetto, avente superficie lorda di circa mq 1'875 (comprendente zona uffici-abitazione, locale lavorazione e spazio movimentazione merci), saranno realizzati adeguati spazi esterni per parcheggi dipendenti fissi e stagionali e per movimentazione dei tir e camion aziendali e di terzi, della superficie di circa mq 15'487.

CONSIDERATO che:

- alla luce delle osservazioni sopra elencate, ed allegate al presente atto, di cui formano parte integrale e sostanziale a valide a tutti gli effetti di legge, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il PROGETTO di cui al presente provvedimento non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso

come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e alle seguenti condizioni:

1. siano rispettate tutte le prescrizioni inviate dagli Enti competenti in materia (ed allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale), integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di Piano anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;
2. si acquisisca, se necessaria per disposizione di legge, ogni altra valutazione, parere e/o Nulla Osta necessario all'approvazione del Piano facendo proprie le eventuali prescrizioni nelle NTA e negli elaborati progettuali;

3) si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" in particolare privilegiando l'adozione di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici), di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

4) si attui la realizzazione delle aree a verde del Progetto, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, salvaguardando le eventuali alberature se esistenti di pregio, facendo salva la ri-piantumazione, e, laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto).

Qualora gli interventi prevedano l'espanto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla relativa disciplina statale e regionale di settore.

5) si definiscano, con le NTA, le caratteristiche esecutive tipologiche e stilistico costruttive delle costruzioni e della sistemazione degli spazi esterni, dei criteri manutentivi e delle trasformazioni ammissibili (insegne, colorazioni, ecc).

6) si richiami, nelle NTA al rispetto, ove ricorrente, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, ex L.447/95 e s.m.i..

7) relativamente agli scarichi di acque reflue si verifichi il rispetto dei dettami e dei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale, si specifichino le necessarie autorizzazioni, acquisite o da acquisire.

8) relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.), si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si attuino le previsioni di Piano che prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, dotandole di adeguate reti di distribuzione con sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti idonei; si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto

del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 “Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all’art. 39 D.Lgs. 152/1999 come modificato ed integrata dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni” e all’Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 “Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all’Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000”);

9) si localizzino con precisione le previste aree di pertinenza per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti ovvero isole ecologiche per lo stoccaggio e il riuso degli scarti (es. compostaggio, quelli cellulosici, legno, oli, vetro, ecc.);

10) si richiami, nelle NTA, la normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso (Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativi della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005);

11) nella fase attuativa del Progetto, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

a- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

b- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità dell’impatto sonoro;

c- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

d- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l’igiene e salubrità dei cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;

e- ove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;

f- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;

g- relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;

h- per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, altresì:

- il rispetto di tutte le distanze regolamentari di legge;
- l’acquisizione di ogni parere e/o autorizzazione propedeutica all’approvazione definitiva del Piano nonché dei singoli interventi attuativi che esso dispone.
- La adozione delle seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, al fine di prevenire

l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento:

- si dispongano nel quadro normativo di NTA del Piano prescrizioni atte ad evitare utilizzi degli immobili che ingenerino l'inquinamento acustico e della qualità dell'aria,
- si attuino per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) l'uso di pavimentazioni (adeguatamente e come per legge) drenanti;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
 - di azioni specifiche, fino alla scala delle singole unità immobiliari, volte al risparmio energetico e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), coerentemente con quanto a riguardo nel Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- si richiami la normativa vigente del Piano di Tutela delle Acque fermo restando, da parte del Piano e dei singoli interventi attuatori l'ottemperanza alle prescrizioni vincolistiche in ordine all'uso degli acquiferi;
- si integri la puntuale dotazione di impianti e reti idonee al riutilizzo delle acque meteoriche per uso irriguo delle aree verdi di piano, con apposito quadro dispositivo delle quantità e modalità di utilizzo idrico nel corso dell'anno;
- per le fasi di cantiere prevedere l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
- si integrino gli elaborati di Piano, con Norme Tecniche di Attuazione, che oltre ad accogliere indici e parametri edilizio-urbanistici di Piano, contenga tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e con quanto indicato ai punti precedenti.

Infine vanno rispettate la seguenti

PRESCRIZIONI GENERALI:

- In merito agli impatti sul **patrimonio culturale**, con particolare riferimento alla definizione dei

contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti dal piano:

- si salvaguardino gli aspetti rilevanti e le peculiarità del sito, e si integrino le emergenze censite e i beni diffusi nel paesaggio agrario nella progettazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di **tutela quali-quantitativa delle acque**, con particolare riferimento alle “aree soggette a contaminazione salina”:

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella (riferimento normativo pertinente);

- si illustrino le caratteristiche del previsto impianto di depurazione a servizio dell'intero comparto (ivi incluse le emissioni odorigene), verificando il rispetto della normativa statale e regionale vigente;

- in alternativa, laddove si optasse per l'allacciamento alla rete fognante esistente, si verifichi, in collaborazione con gli enti competenti e con il gestore del servizio idrico integrato, la sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione;

- si elabori un'adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico e privato, indicando le fonti di approvvigionamento;

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.

- si convogliano le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (riferimenti normativi pertinenti).

- In merito agli **aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici**:

- si garantisca la tutela delle emergenze censite;

- si adottino tutte le cautele atte a salvaguardare le erigende costruzioni ed in particolare le fondazioni e le parti interrato dall'influenza della falda acquifera superficiale;

- si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell'intorno delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti.

- In merito al **clima acustico**:

- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree – esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della l. 447/1995, ovvero ai pertinenti limiti di cui all'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 01/03/1991 (vigenti nelle more dell'approvazione della predetta classificazione);

- si produca una valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l. 447/1995, in riferimento alle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali (lettera b, comma 2 dell'art. 8 della predetta legge), e si provveda, se necessario, ad adottare adeguate misure di risanamento acustico.

- Nella **progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato**:

- siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;
 - qualora gli interventi realizzabili ai sensi del piano prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla legge 144/1951 e s.m.i.;
 - si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del piano il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.
- Si persegua il contenimento dell'**impermeabilizzazione dei suoli**, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio, anche attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).
- Si promuova l'**edilizia sostenibile**, coerentemente con i principi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile), assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:
- il Protocollo Itaca residenziale 2011
 - gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e s.m.i., all'art. 11 e al relativo Allegato 3;
 - le misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
- Si caratterizzino le **aree per la raccolta dei rifiuti** al fine di renderle facilmente accessibili e adeguatamente dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento,
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano urbanistico in oggetto nel Comune di Ruvo di Puglia;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma di legge previsti;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Tutto ciò premesso e considerato

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e s. m. ed i.;

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013 e s. m. ed i.;

VISTO l'art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, che delega ai Comuni l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il *Decreto Sindacale n. 12737 del 17/05/2019, con il quale* si individuava il Direttore Area 9 Governo del territorio, quale soggetto/ Autorità Competente in materia di VAS per le attribuzioni di competenza Comunale come da normativa regionale;

VISTA la ricevuta del pagamento di € 120,00 effettuato dalla Ditta richiedente "Cantatore Antonio e figlio SRL" in data 02/07/2019 a titolo di Diritti di Istruttoria previsti dalla deliberazione di C.C. n. 15 del 14/05/2015;

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale e/o regionale.

Il Responsabile dell'Ufficio V.A.S. del Comune di Ruvo di Puglia alla luce di quanto innanzi esposto

DETERMINA

1) dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

2) dichiarare che tutti gli atti allegati al presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

l'efficacia del presente provvedimento è determinata dalla osservazione di tutte le prescrizioni pervenute, di tutte le norme esistenti;

3) escludere il progetto per la realizzazione di un “nuovo opificio per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli” in via Biagio di Vittorio, FG. 30 P.le 526, 529, 639, zona agricola E/1 rurale del PRG Vigente, zona D1 industriale del PUG adottato, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 347 del 14/11/2018, *dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;*

4) precisare che il presente provvedimento:

- ha carattere preventivo e fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

5) demandare all'amministrazione procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;

6) trasmettere il presente provvedimento:

- all'Autorità procedente del Comune di Ruvo di Puglia, rappresentata dal Responsabile del servizio AA.PP. e S.U.A.P., nonché all'Area 5 - Edilizia ed Urbanistica del comune di Ruvo di Puglia;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- alla Regione Puglia, Ufficio Via-VAS;

- alla Regione Puglia, Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio” per quanto eventualmente di competenza;

7) pubblicare il presente provvedimento:

- all'albo Comunale dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi;

- sul portale web del Comune di Ruvo di Puglia.

“Il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella seguente tipologia – Concessioni, Autorizzazioni, permessi -. Esso viene comunicato al servizio controlli interni per i conseguenti adempimenti”

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
